

E.I.



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 0220

del 15 MAR. 2024

OGGETTO: Prerogative sindacali - Determinazione del monte ore e ripartizione dei permessi sindacali retribuiti per l'anno 2024, spettanti alla RSU ed alle organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto.

U.O.C. RISORSE UMANE

Proposta n. 123/ANV del 13 MAR. 2024

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il Responsabile del Procedimento
Grazia Lo Monaco

Il Dirigente UOS
Dott. Fabio Marussich

IL Direttore UOC
Risorse Umane
Dott.ssa Maria Luisa Curti

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2024

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2024
(euro) _____

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET
NON DETERMINA ONERI A CARICO DEL BILANCIO 2024

Scheda BUDGET allegata
datata _____

Il Responsabile del procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. _____

L'anno duemilaventiquattro giorno quindici del mese di Marzo, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Commissario Straordinario Dott. Walter Messina, nominato con D.A. n. 1/2024/GAB del 31/01/2024 e assistito dal Segretario Alice Di Carlo, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

14 MAR. 2024

Premesso che :

- annualmente si rende necessario procedere a definire il monte ore dei permessi sindacali spettanti alla RSU, alle OO.SSS, rappresentative del Comparto Sanità, dell'Area Sanità e della Dirigenza P.T.A. afferente all'Area Funzioni Locali;
- oggetto del presente provvedimento sono le prerogative sindacali del **Comparto Sanità** che comprende il personale non dirigente dipendente da Aziende Sanitarie, Ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale;
- in data 5, 6 e 7 aprile 2022, si sono tenute le elezioni per il rinnovo della **R.S.U.** aziendale del Comparto e il dato elettorale è quello risultante dal verbale riassuntivo datato 11 Aprile 2022 contenente l'esito delle ultime votazioni per la costituzione delle RSU;

Considerato che:

- la gestione complessiva del contingente dei permessi e delle altre prerogative sindacali è stata affidata, dall'articolo 50 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i., alla contrattazione collettiva quadro ove è pertanto rintracciabile la disciplina per l'utilizzo dei permessi orari giornalieri, la misura degli stessi e le modalità di calcolo per la determinazione del monte ore di amministrazione e ripartizione dello stesso tra Organizzazioni Sindacali rappresentative ed RSU;
- In data 30 novembre 2023 è stato sottoscritto in via definitiva presso l'Aran il CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali per il triennio 2022-2024. Il contratto definisce, tra l'altro, il nuovo riparto dei distacchi e dei permessi tra i sindacati rappresentativi, sulla base dei dati di rappresentatività provvisoria del nuovo triennio contrattuale. Fino a quando non saranno definiti i nuovi comparti ed aree per il triennio 2022-2024, il riparto è basato sugli attuali comparti ed aree di contrattazione;
- nella prospettiva di una complessiva rivisitazione delle clausole che regolamentano la fruizione delle prerogative sindacali, con il CCNQ del 30/11/2023 è stato confermato sostanzialmente l'impianto del precedente CCNQ del 4 dicembre 2017, così come modificato dal successivo CCNQ 19 novembre 2019;

Considerato che il contingente dei permessi e delle altre prerogative sindacali è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 31, comma 4, del CCNQ 30/11/2023 indicate nelle tavole allegate al medesimo contratto, secondo le modalità indicate nell'art. 11 del CCNQ 19/11/2019;

Dato Atto che:

- in data 19.12.2022 il Collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN, con apposita delibera, ha approvato le tabelle contenenti, per il triennio contrattuale 2022 – 2024, l'accertamento provvisorio della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali nelle aree e nei comparti di contrattazione;
- le organizzazioni sindacali del personale del Comparto dotate di rappresentatività nel triennio 2022/2024 risultano essere le seguenti: **CISL FP, FP CGIL, UIL FPL, FIALS, NURSIND, NURSING-UP**, che hanno, pertanto, diritto a beneficiare dei permessi in questione;

Considerato che per la determinazione del monte ore di amministrazione i dipendenti da prendere in riferimento sono quelli in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre immediatamente precedente a quello preso in considerazione, si è proceduto a rilevare che i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al **31.12.2023** risultano **n° 2318 di cui n. 1619 personale del comparto, n. 683 dirigenti medici e Dirigenti Sanitari (632 + 51), e n. 16 dirigenti PTA;**

Considerato che le deleghe che devono essere prese in considerazione sono quelle rilevate al 31/01/2024, ed espresse e calcolate in favore delle OO.SS. al 31 Dicembre dell'anno immediatamente precedente, (ovvero le deleghe rilasciate entro il 31 dicembre dell'anno precedente che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, devono essere attivate nella busta paga del mese successivo) e pertanto, le deleghe risultano **n° 2085** di cui **n° 1814 per il comparto, n° 261 per la dirigenza Area Sanità e n° 10 per la Dirigenza Tecnica, Amministrativa e Professionale;**

Dato Atto che :

- il medesimo CCNQ del 30/11/2023 per quanto riguarda **il Comparto Sanità** all'art. 28, comma 1, lett. a) e b) determina il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato in n. 60 minuti per dipendente in servizio (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la competenza) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel comparto, precisando che i dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo devono essere conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati;

- Nel comparto Sanità, i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 38% della quota a disposizione;
- Il predetto contingente complessivo dei permessi è ripartito secondo la seguente proporzione:

a)	n. 30 minuti	alla RSU – rappresentanza sindacale unitaria del personale;
b)	n. 30 minuti	alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo l'utilizzo in forma cumulata nella misura massima del 38%

- i permessi di spettanza delle OO.SS. di cui alla lettera b) sono ripartiti nell'amministrazione secondo le modalità indicate nell'art. 11 del citato CCNQ 4.12.2017, che prevede, ai fini della ripartizione proporzionale dei medesimi permessi, l'accertamento della rappresentatività in sede locale in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale;
- dato associativo: è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate; il dato associativo è quello risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno determinato dalle deleghe rilasciate entro il 31 dicembre dell'anno precedente che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, devono essere attivate nella busta paga del mese successivo (a tal fine devono essere prese in considerazione sia le deleghe rilasciate dal personale a tempo indeterminato sia quelle rilasciate dal personale a tempo determinato);
- dato elettorale: è quello risultante dalla percentuale di voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi.
- prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1 del succitato art. 11, l'amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata (art. 11, co. 3, CCNQ 4.12.2017);
- nel Comparto Sanità, il monte ore annuo della RSU, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a) del CCNQ 4 dicembre 2017 come modificato dall'art. 2 del CCNQ del 30 novembre 2023, è pari a 30 minuti per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'ente.

Richiamato l'art. 43 del D.Lgs 165/2001 e ssmmii commi 1 e 2 che stabilisce i criteri per l'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto di riferimento una rappresentatività non inferiore al 5% e le relative confederazioni alle quali suddette organizzazioni sindacali sono affiliate;

Rilevato che:

- sul sito istituzionale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni, le quote utilizzate a livello nazionale in forma cumulata risultano pubblicate le tabelle di sintesi, per ciascuna area dirigenziale e per i comparti di contrattazione, delle comunicazioni ricevute dalle associazioni sindacali aventi titolo, come individuate nel CCNQ 30/11/2023, in merito alle percentuali dei permessi utilizzati in forma cumulata in corrispondenza di ciascuna organizzazione sindacale titolare che abbia esercitato il diritto di opzione con le modalità fissate dal predetto contratto quadro;
- le percentuali dei permessi utilizzati in forma cumulata in corrispondenza di ciascuna organizzazione sindacale per quel che attiene il Comparto (2022-2024) sono quelle di seguito indicate :

per il Comparto Sanità:

FP CGIL	38%
CISL FP	38%
UIL FPL	38%
FIALS	38%
NURSIND	38%
NURSING UP	===

Ritenuto, di procedere per il personale del comparto, ove è stata eletta la RSU, alla determinazione ed alla successiva ripartizione del monte ore RSU e del monte ore Aziendale alle OO.SS. per l'anno 2024 sulla base dei parametri esplicitati nella guida operativa ARAN di Febbraio 2024;

Vista la **scheda 1** che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che determina e ripartisce il monte ore RSU e monte ore di amministrazione alle OO.SS. del comparto, come dai calcoli ivi riportati e configura la seguente situazione :

PERMESSI SINDACALI - COMPARTO SANITA'	
Organizzazioni Sindacali	Ore - min.
FPS CISL	102:33
UIL FPL	176:46
F.P. - C.G.I.L.	59:52
NURSIND	103:37
FIALS	37:04
NURSING UP	35:31

Dato Atto, altresì, che il CCNQ 4.12.2017 prevede :

- all'art. 10, comma 7.: *"Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso."*;
- all'art. 11, comma 2, *"Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito"*;

Preso Atto, altresì, della nota prot.n. DFP – 0009090 – P -08/02/2023 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali – che ha tra l'altro chiarito che ***"Qualora dai dati a consuntivo le organizzazioni sindacali o la RSU risultino avere utilizzato permessi per l'espletamento del mandato in misura superiore a quella loro spettante nell'anno precedente, l'Amministrazione deve compensare l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore dei singoli soggetti il numero di ore risultate in esubero, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza l'Amministrazione dovrà procedere al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti."***;

Dato Atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" – nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2019-2021;

PROPONE

Per quanto in premessa, che si intende riportato e trascritto, di:

1. **Dare Atto** che il monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali retribuiti spettanti alla RSU e il monte ore di Amministrazione dei permessi sindacali spettanti a ciascuna Organizzazione Sindacale Rappresentativa del Comparto nell'anno 2024 è quello risultante, in applicazione alla normativa di cui in premessa.
1. **Dare Atto** che :
 - a seguito delle elezioni per il rinnovo della R.S.U. aziendale, avvenute 5 – 6 – 7 aprile 2022, i permessi sindacali spettanti devono essere ripartiti secondo le risultanze delle elezioni RSU avvenute nell'anno 2022;
 - il dato associativo è stato rilevato sulla busta paga del mese di gennaio 2024 come risultante dai prospetti forniti dagli Uffici del Trattamento Economico del Personale;
3. **Ripartire** per l'anno 2024 il contingente complessivo dei permessi sindacali tra la RSU e le Organizzazioni sindacali rappresentative come specificato nella **scheda 1** che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che determina e ripartisce il monte ore RSU e il monte ore di

amministrazione alle OO.SS. del comparto, come dai calcoli ivi riportati, e che configura la seguente situazione :

PERMESSI SINDACALI COMPARTO SANITA'	
Organizzazioni Sindacali	Ore - min.
FPS CISL	102:33
UIL FPL	176:46
F.P. - C.G.I.L.	59:52
NURSIND	103:37
FIALS	37:04
NURSING UP	35:31

4. **Prendere Atto** della nota prot.n. DFP – 0009090 – P -08/02/2023 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali – che ha tra l'altro chiarito che *“Qualora dai dati a consuntivo le organizzazioni sindacali o la RSU risultino avere utilizzato permessi per l'espletamento del mandato in misura superiore a quella loro spettante nell'anno precedente, l'Amministrazione deve compensare l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore dei singoli soggetti il numero di ore risultate in esubero, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza l'Amministrazione dovrà procedere al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruito e non spettanti.”*;
5. **Precisare** che il contingente dei permessi di spettanza della RSU sarà dalla stessa gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.
6. **Prendere Atto** che ai sensi dell'art. 13 del suddetto CCNQ e dell'art. 29 del CCNQ 30/11/2023 le associazioni sindacali rappresentative sono altresì titolari di ulteriori permessi sindacali retribuiti, orari e giornalieri, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutarie nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 3, comma 1, lettere e) f) g) del CCNQ 4.12.2017;
7. **Stabilire** che:
 - la fruizione dei permessi sindacali retribuiti, espressi in ore e minuti per il giorno stabilito, va preventivamente concordata con il dirigente responsabile della struttura al fine di garantire la funzionalità della fruizione; la verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale, rientra nella responsabilità dell'Associazione Sindacale di appartenenza dello stesso.
 - le OO.SS. comunichino all'Azienda i nominativi dei Dirigenti Sindacali aventi titolo entro 10 gg. dalla ricezione del presente provvedimento.
 - per quanto non esplicitamente evidenziato si fa riferimento al CCNQ del 30/11/2023, CCNQ del 04/12/2017 modificato dal CCNQ 19.11.2019 ed ai CC.CC.NN.QQ. ancora vigenti che disciplinano le prerogative sindacali del comparto;
8. **Notificare** alle OO.SS. del Comparto ed alla RSU il presente provvedimento;
9. **Dare Atto** che il presente provvedimento non comporta spesa per il BEP corrente;
10. **Munire** il presente provvedimento di clausola di **esecutività immediata**, considerato che le prerogative sindacali sono fruibili dall'inizio dell'anno 2024.

Il Direttore U.O.C. *Risorse Umane*

Dott.ssa Maria Luisa Curti

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 17 MAR. 2024 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

Non sono pervenute opposizioni

Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.

Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni
